

Firenze, /05/2025

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS in merito alla Proposta di Piano Attuativo Area di Trasformazione “TR 04e - Via Vivaldi” del Comune di Scandicci.

RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Scandicci in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota registrata il 30/03/2026 col n. di prot. 15458, il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del Piano Attuativo in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010.

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 15865 del 31/03/2026 ai seguenti soggetti che, in collaborazione con l'Autorità Procedente, si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio, Direzione Ambiente ed Energia Settore VIA VAS, Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, AUSL Toscana Centro-Zona Fiorentina Sud-Est, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Autorità Idrica Toscana, Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ENEL Distribuzione, Toscana Energia, ALIA Servizi ambientali S.p.A. Area Territoriale DT1, TERNA Rete Italia S.p.A., Publicacqua S.p.A. Nel termine di trenta giorni dall'invio del documento preliminare risultano pervenuti i seguenti contributi:



- Publiacqua (prot. 16939 del 08/04/2026),
- TERNA Rete Italia (prot. 16939 del 13/04/2026),
- Autorità Idrica Toscana (prot. 20136 del 23/04/2026),
- Publiacqua (prot. 20937 del 28/04/2026),
- Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato (prot. 21313 del 29/04/2026),
- ARPAT (prot. 21571 del 30/04/2026).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali/patrimonio-culturali, ritenuti degni di nota, e si formulano le relative considerazioni e conclusioni.

1) Autorità Idrica Toscana (prot. 20136 del 23/04/2026)

A)

[...] Da quanto asserito dal Proponente nel suddetto elaborato, la realizzazione del progetto in oggetto non comporterà modifiche al contesto ambientale che non siano già state oggetto di valutazione nella formazione dello Strumento Urbanistico generale; a tale riguardo si ritiene comunque necessario che il Proponente verifichi preventivamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.), che legge la presente per conoscenza, l'effettiva attuale "disponibilità" del servizio pubblico di acquedotto ad accogliere i nuovi carichi e conseguentemente, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 relativi alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, valutare la necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione e/o di adeguare le esistenti, se necessario.

B)

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica dettata dai commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, si rileva come gli interventi in progetto non ricadano, ma risultino prossimi (v. Allegato_1), alle attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee in gestione al S.I.I. (attualmente delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 6 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 e dall'art.7 del D.P.G.R. 43/R/2018 e ss.mm.ii., che prevedono il tracciamento di un'area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione), destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

C)

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere.

CONCLUSIONI

Si raccomanda il rispetto di quanto segnalato ai punti A, B del sopra riportato parere.



2) Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato (prot. 21313 del 29/04/2026)

[...] Esaminata la documentazione trasmessa, verificato che l'incidenza della variante in oggetto non comporta impatti significativi sull'ambiente e sulle aree tutelate (DM 20.01.1965) e verificato che tali impatti risultano ben congeniati sotto i profili di competenza di questa Soprintendenza, si ritiene che gli interventi in oggetto **non debbano essere assoggettati a VAS**.

Si precisa che i materiali riportati nella documentazione trasmessa saranno oggetto di specifica e successiva valutazione da parte di questa Soprintendenza, previa analisi di dettaglio delle soluzioni che verranno opportunamente presentate in scala idonea e con i necessari particolari, utili a comprendere le tipologie e le caratteristiche morfologiche e cromatiche.

Per quanto di competenza archeologica per le opere che ricadono nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 36 del 2023 Codice dei Contratti Pubblici si ricordano gli adempimenti relativi alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'Allegato I.8.

CONSIDERAZIONI

Sebbene la materia del paesaggio rientri genericamente tra le componenti ambientali, si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo procedimento già previsto ai sensi della disciplina del PTT-PPR per la verifica di adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento degli Uffici competenti, senza la necessità di una duplicazione tematica intesa come endo-procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art.8 comma 1 e dall'art.23 della L.R.10/2010.

Si condivide, comunque, quanto segnalato nel sopra riportato parere.

CONCLUSIONI

Si prende favorevolmente atto della dichiarazione che gli interventi non debbano essere assoggettati a VAS.

3) ARPAT prot. 21571 del 30/04/2026

[...] Visto quanto sopra, sottolineato che l'intervento comporta indiscutibilmente consumo di suolo, questo Dipartimento, per quanto di propria competenza, esaminati gli impatti previsti derivanti dalla realizzazione del progetto in esame, nonché le misure previste per la loro mitigazione e più sopra descritti, ritiene che il Piano Attuativo di cui in oggetto non debba essere sottoposto a procedura di VAS.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere espresso da ARPAT.

CONCLUSIONI

Si prende favorevolmente atto di quanto espresso nel sopra riportato parere che conclude esprimendosi in senso **positivo**, non ritenendo necessario assoggettare la Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si fa presente, infine, che i contributi pervenuti da:

- Publiacqua (prot. 16939 del 08/04/2026),
- TERNA Rete Italia (prot. 16939 del 13/04/2026),
- Publiacqua (prot. 20937 del 28/04/2026),
- Autorità Idrica Toscana lettera C (prot. 20136 del 23/04/2026),

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile della E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.